

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione	Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo Società Cooperativa a responsabilità limitata
Sede legale	Presidenza e Direzione Generale Viale Aldo Moro, 9 – 71013 – San Giovanni Rotondo – FG
Telefono e Fax	0882-837111 0882-837001
E-mail info	info@bccsangiovannirotondo.it
Posta elettronica certificata	segreteria@pec.bccsangiovannirotondo.it
Sito internet	www.bccsangiovannirotondo.it
Codice fiscale e partita IVA	00149260713
Codice ABI	08810
Codice SWIFT	CCRTIT2TSGR
Registro delle imprese della CCIAA di Foggia	23462
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia	2169
Iscritta all'Albo delle società cooperative a mutualità prevalente	A162963
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.	
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari	
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A.	
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220	

Emergenza COVID-19: Finanziamento previsto dal Decreto Liquidità n.23 dell'8 aprile 2020

Il Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 (Decreto Liquidità), ai sensi della lettera m), comma 1 dell'art.13 ha introdotto misure urgenti per favorire l'accesso al credito, garantito dal Fondo di Garanzia, a piccole e medie imprese e a persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

A chi è rivolto

Il mutuo chirografario ai sensi della lettera m), comma 1 dell'art. 13 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n° 23 (Decreto Liquidità), è un finanziamento riservato alle PMI e persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza sanitaria.

Finalità

Liquidità aziendale per acquisto scorte, pagamento fornitori, pagamento spese per il personale, investimenti materiali e immateriali, spese di ristrutturazione e ammodernamento dell'azienda.

Forma tecnica e durata

Mutuo chirografario fino a 72 mesi a rata trimestrale di cui 24 di preammortamento.

Importo finanziabile

L'importo finanziato non può essere in nessun caso superiore a 25.000 euro e deve essere pari al massimo al 25% dei ricavi come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale alla data di presentazione della richiesta al Fondo di Garanzia, ovvero, per i soggetti costituiti dal 01/01/2019 da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

Tasso

Il tasso di interesse del finanziamento non potrà essere superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento.

Ogni inizio mese la Banca determina il tasso fisso da applicare a tutti i mutui che verranno stipulati in quello stesso mese solare.

Il tasso così determinato regolerà il calcolo degli interessi per tutta la durata del mutuo, sia in preammortamento (primi 24 mesi) che in ammortamento (restanti 4 anni)

Garanzia

Garanzia pubblica pari al 100% del finanziamento.

Scadenza

L'offerta commerciale scade il 31 dicembre 2020 contestualmente ai benefici dell'art.13 del DL 23/20

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Il mutuo chirografario è un contratto che impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo (c.d. contratto di durata). La scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto.

Con il contratto di mutuo chirografario la banca consegna al cliente una somma di denaro dietro impegno da parte del cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso.

Il rimborso avviene mediante il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.

Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso.

L'eventuale durata medio-lunga del finanziamento (superiore ai 18 mesi) permette di avvalersi del regime fiscale agevolato.

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

Mutuo a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Quando il tasso del mutuo è indicizzato, il Cliente corre il rischio di pagare una rata più elevata di quella originaria se il parametro di riferimento aumenta nel corso degli anni.

La banca può sciogliere il contratto per mancato o ritardato pagamento anche solo di una rata. Lo scioglimento del contratto comporta la restituzione immediata del debito residuo.

Se il cliente non può saldare il debito, la banca può agire in via giudiziaria. Se c'è un fideiussore, anche lui è tenuto a rimborsare quanto dovuto.

L'intermediario può inoltre segnalare il cliente non affidabile alla Centrale dei Rischi, segnalazione che compromette la possibilità di ottenere finanziamenti in futuro.

Per saperne di più:

La **Guida pratica al mutuo**, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it o presso tutte

le filiali della banca.

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO CHIROGRAFARIO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Capitale: € 25.000,00	Durata del finanziamento (anni): 6	T.A.E.G.: 1,45%
-----------------------	------------------------------------	-----------------

e comunque non superiore al tasso soglia previsto dalla Legge n° 108/96

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese dell'assicurazione volontaria.

CARATTERISTICHE

Importo massimo finanziabile	Importo massimo : € 25.000,00
Durata	Max 72 mesi di cui 24 mesi di preammortamento
Tipologia	Mutuo a tasso fisso.

TASSI

Ogni inizio mese la Banca determina il tasso fisso da applicare a tutti i mutui che verranno stipulati in quello stesso mese solare, che non potrà essere superiore alla somma dei seguenti elementi:

1. il rendistato riferito al mese solare precedente (quinta riga della tabella pubblicata da Banca d'Italia, relativa alla fascia di vita residua compresa tra 4 anni e 7 mesi e 6 anni e 6 mesi);
2. il differenziale tra il CDS Banche a 5 anni e il CDS Italia a 5 anni, come meglio specificato all'art. 13, comma 1, lettera m) del D.L. 23/2020;
3. uno spread di 20 bp.

Il tasso così determinato regolerà il calcolo degli interessi per tutta la durata del mutuo, sia in preammortamento (primi 24 mesi) che in ammortamento (restanti 4 anni).

Per i mutui che verranno stipulati nel mese di **giugno 2020** tale tasso è fissato nella misura dell'**1,35%**.

Tasso di interesse	1,35%
Tasso di interesse di preammortamento	1,35%
SPREAD TASSO MORA	1,5 punti percentuali (in aggiunta al tasso d'interesse che regola il finanziamento, comunque entro il tasso soglia usurario in vigore per la categoria)

SPESE

Spese accollo	€ 0,00
Spese per avvisi	Cassa: € 0,00 Presenza rapporto: € 0,00 Assenza rapporto: € 0,00
Stampa elenco condizioni	€ 0,00
Spese estinzione anticipata mutuo	0%
Spese per erogazione	€ 0,00
Spese pratica / istruttoria	€ 0,00
Spese stipula fuori sede	€ 0,00
Altre spese iniziali	€ 0,00
Trasparenza info precontrattuale	€ 0,00
Recupero spese incasso rata	Cassa: € 0,00 Presenza rapporto: € 0,00 SDD: € 0,00

Spese aggiuntive rate in mora	€	0,00
Spese per primo sollecito	€	0,00
Spese per secondo sollecito	€	0,00
Recupero spese legali	€	0,00
Invio comunicazioni ex art. 119 TUB / Posta	€	1,00
Invio comunicazioni ex art. 119 TUB / Casellario elettronico	€	0,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Invio comunicazioni variazioni condizioni (ex art. 118 TUB) / Posta	€	0,00
Invio comunicazioni variazioni condizioni (ex art. 118 TUB) / Casellario elettronico	€	0,00
Imposta F.I.G.	€	0,00
Imposta D.P.R. 601	€	0,00
Aliquota F.I.G.	€	0,00
Aliquota D.P.R. 601		0,25%

MASSIMALI E ALTRE CONDIZIONI

Tipo piano ammortamento	FRANCESE A RATE COST. POSTIC.
Modo pagamento interessi	INTERESSI POSTICIPATI
Modo calcolo interessi	MATEMATICA
Tipo calendario	GIORNI COMMERCIALI / 360
Periodicità rate	TRIMESTRALE
Periodicità preammortamento	TRIMESTRALE
Base calcolo interessi mora	Importo rata
Costo estinzione anticipata	
Importo penale estinzione anticipata	

RECESSO E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il cliente in ogni momento può esercitare, senza alcun onere né spesa né penale, il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo:

- se il contratto di mutuo è stipulato o accollato a seguito di frazionamento per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento dell'attività economica o professionale da parte del mutuatario persona fisica;
- se l'estinzione anticipata totale del mutuo avviene nell'ambito di un'operazione di portabilità del mutuo.

In tutte le altre ipotesi, il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, corrispondendo un compenso percentuale sul debito residuo, nella misura sopra indicata.

Recesso della banca

In determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti che – incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme alla banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l'immediato pagamento di quanto dovute.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 30 giorni decorrenti dalla data di integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo - Viale Aldo Moro, 9 – 71013 San Giovanni Rotondo – o indirizzo di PEC segreteria@pec.bccsangiovannirotondo.it o via email a ufficio.reclami@bccsangiovannirotondo.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. *Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.*

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purchè iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
Imposta sostitutiva	Imposta pari allo 0,25% della somma erogata, per mutui superiori a 18 mesi, sull'ammontare del finanziamento nel caso di: - acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa, destinandola ad abitazione principale; - destinazione del finanziamento al ripristino della liquidità del cliente nonché generiche esigenze di spesa da parte di persone fisiche. L'imposta sostitutiva è pari al 2,00% dell'ammontare del finanziamento negli altri casi.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	<i>Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.</i>
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di

	riscossione della rata.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. "Per verificare se un tasso di interesse è usuraio e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui ipotecari a tasso variabile aumentarlo di un quarto, aggiungere 4 punti percentuali e considerare che, la differenza tra la soglia e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali".